

Legge regionale 11 maggio 1993 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

## **Riforma e riordinamento di Enti regionali.**

### **Art. 75**

1. Entro l' 1 gennaio 1994 l' Ente tutela pesca deve presentare alla Giunta regionale una proposta di ristrutturazione dei servizi e delle attività dell' Ente alla quale consegua una significativa riduzione del personale attualmente assegnato nonché l' affidamento della vigilanza ittica ai volontari; va prevista inoltre una graduale riduzione dei contributi regionali fino all' anno 1995, in quanto, a partire dal 1996, l' Ente provvederà a finanziarsi prevalentemente con i proventi dei canoni degli utenti.

(1)

Note:

1 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).